

MODIFICHE AL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA O ALTRO MEZZO DI DIFFUSIONE

La Camera ha approvato, in terza lettura, la proposta di legge che reca modifiche in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale.

Già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, passa ora al Senato per la quarta lettura.

Per ulteriori approfondimenti si vedano le schede dei [lavori parlamentari](#) della proposta AC 925 e abb. e i [dossier](#) di approfondimento sul sito della Camera dei deputati.

*Il provvedimento è composto da **6 articoli** e riforma in particolare la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, intervenendo sulla legge sulla stampa, sui codici penale e di procedura penale, sui codici civile e di procedura civile. **Punti fondamentali dell'intervento sono:***

- **l'eliminazione della pena detentiva per i delitti contro l'onore (ingiuria e diffamazione), che tuttavia conservano la natura giuridica di delitto;***
- **l'applicazione della legge sulla stampa anche alle testate giornalistiche on line e radiotelevisive.***

L'ESAME ALLA CAMERA

La **Commissione Giustizia della Camera** ha provveduto – pur confermando questi due punti qualificanti – ad apportare dei **miglioramenti al testo uscito dal Senato**, decisione conseguita a seguito di un ciclo di audizioni dal quale è emersa l'esigenza di apportare alcune modifiche indifferibili al testo.

Circa la **cancellazione** della pena del **carcere per i giornalisti**, il relatore Verini durante la discussione in Aula ha sottolineato come questo passo sia un importante segno di civiltà democratica e che, con l'inserimento della **clausola di non punibilità** nel caso di

pubblicazione integrale della rettifica richiesta qualora uno si ritenga diffamato, si tutela sì il diritto dei cittadini a non essere diffamati, ma anche la libertà dei giornali. L'auspicio è dunque che nel bilanciamento tra due diritti – quello della libertà del giornalista e quello del cittadino a non essere diffamato – queste norme nell'insieme potranno contribuire ad una sempre maggiore responsabilizzazione nella verifica delle fonti e nella veridicità delle notizie e dei fatti pubblicati.

Tema importante del provvedimento è anche quello delle “**querele temerarie**”, strumento spesso usato come arma di dissuasione dal continuare inchieste o per intimidire giornali e giornalisti (in molti casi ad esercitare queste intimidazioni sono forze legate alla criminalità organizzata e spesso i destinatari sono i giornalisti e i giornali più deboli e meno strutturati, che operano in territori dove è più difficile garantire la libertà dell'informazione). Per questo sono stati **previsti inasprimenti di sanzione** per chi utilizza questo tipo di strumento intimidatorio.

Un'altra importante novità apportata dalla Commissione Giustizia è il riconoscimento, nei casi – purtroppo frequenti – di fallimento delle proprietà dei giornali in cui direttori e giornalisti vengono lasciati soli a risarcire il danneggiato per diffamazione, del **diritto di rivalsa sulla proprietà fallita**.

L'ARTICOLO 1 (MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA STAMPA¹)

Le testate *on line*

Si estende l'ambito di applicazione della legge sulla stampa **alle testate giornalistiche on line** registrate presso le cancellerie dei tribunali.

La disciplina del diritto di rettifica

La disciplina del diritto di rettifica viene modificata nei seguenti aspetti:

- viene previsto che le dichiarazioni o le rettifiche della persona che si ritenga lesa nella dignità, nell'onore o nella reputazione, debbano essere pubblicate **senza commento, senza risposta, senza titolo** e con l'indicazione del titolo dell'articolo ritenuto diffamatorio, dell'autore dello stesso e della data di pubblicazione (a meno che le dichiarazioni o le rettifiche non siano suscettibili di incriminazione penale o non siano inequivocabilmente false);

¹ Legge 8 febbraio 1948 n. 47 “*Disposizioni sulla stampa*”.

- circa la **rettifica sulle testate giornalistiche on line**, viene precisato che gli obblighi di pubblicazione vanno assolti entro 2 giorni dalla richiesta (come per i quotidiani cartacei), con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia rettificata, in testa all'articolo relativo alla notizia stessa, senza modificarne la URL (ovvero l'*Uniform Resource Locator*, cioè la sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo Internet della testata *on line*); se la testata giornalistica fornisce un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno già avuto accesso alla notizia originaria;
- disciplina la rettifica rispetto alle **trasmissioni televisive o radiofoniche** (si applica l'art. 32-*quinquies* del d.lgs. n. 177 del 2005, TU radiotelevisione);
- per la **stampa non periodica** (es. libri) è stabilito che, a richiesta dell'offeso, l'autore dello scritto ovvero l'editore - se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile - ovvero lo stampatore – se l'editore non è indicato o non è imputabile – provvedano alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro 2 giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nell'impossibilità di procedere alla ristampa dell'opera o alla pubblicazione sul sito internet del diffamante, entro 15 giorni la rettifica dovrà essere pubblicata sul sito internet di un quotidiano a diffusione nazionale;
- in caso di **inerzia nella pubblicazione della rettifica**, l'interessato può richiedere al giudice di ordinare la pubblicazione adottando un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.;
- modifica l'importo della **sanzione amministrativa** per la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica: l'attuale sanzione (da 7.746 a 12.911 euro) è sostituita dalla sanzione da 8.000 a 16.000 euro.

Il risarcimento del danno

Viene introdotto nella legge sulla stampa un articolo (l'art. 11-*bis*), relativo al **risarcimento del danno** (con conseguente abrogazione dell'art. 12 della legge sulla stampa), in base al quale per la diffamazione a mezzo stampa la persona offesa può chiedere – oltre al risarcimento dei danni – una **somma a titolo di riparazione**, determinata **in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato**. La disposizione prevede che

l'azione civile si prescrive in 2 anni e individua dei parametri di cui il giudice deve tenere conto nella quantificazione del danno derivante da diffamazione:

- la diffusione quantitativa e la rilevanza (nazionale o locale) del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato;
- la gravità dell'offesa;
- l'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica.

Le sanzioni penali

Viene riscritto l'art. 13 della legge sulla stampa, **eliminando la pena della reclusione** per le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa. La diffamazione a mezzo stampa (ivi compresa quella relativa alle testate giornalistiche *on line*) è punita con la **multa da 5.000 a 10.000 euro**; se l'offesa consiste nell'**attribuzione di un fatto determinato falso**, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della falsità, la pena è della **multa da 10.000 euro a 50.000 euro**. La condanna per questo delitto comporta l'applicazione della pena accessoria della **pubblicazione della sentenza** e nelle ipotesi di recidiva² (nuovo delitto non colposo della stessa indole) si applica la pena accessoria dell'**interdizione dalla professione di giornalista** per un periodo da un mese a sei mesi.

Non sono punibili l'autore dell'offesa o il direttore responsabile o i soggetti di cui all'art. 57-*bis* c.p. **che provvedano alla rettifica (causa di non punibilità³)**; ciò pare non precludere l'azione di risarcimento dei danni in sede civile. Soggiace invece alla pena prevista per la diffamazione il responsabile delle testate giornalistiche che, nonostante la richiesta, abbia rifiutato di pubblicare le rettifiche.

ARTICOLO 2 (MODIFICHE AL CODICE PENALE)

Responsabilità del direttore

Viene modificata la rubrica dell'art. 57 c.p., che non fa più riferimento alla sola stampa periodica, bensì ai reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione.

² Sulla recidiva, la Commissione Giustizia ha previsto che la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista si applica alla prima ipotesi di recidiva e non – come stabilito dal Senato – alla recidiva reiterata.

³ La Commissione Giustizia ha precisato che la causa di non punibilità per la rettifica riguarda anche il direttore della testata radiofonica o televisiva.

La disposizione fa riferimento alla **responsabilità del direttore** o vicedirettore responsabile, che risponde **a titolo di colpa** dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della **violazione dei doveri di vigilanza** sul contenuto della pubblicazione. La Commissione Giustizia ha soppresso la previsione – introdotta dal Senato – in base alla quale il direttore responsabile risponde anche per i delitti commessi con il mezzo della stampa attraverso scritti non firmati.

Ingiuria

La fattispecie base del reato di ingiuria (art. 594 c.p.) è attualmente punito con la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 516 euro. La riforma **elimina la pena della reclusione**, sanzionando l'ingiuria – anche quando commessa per via telematica – con la **multa fino ad un massimo di 5.000 euro**. La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone.

Diffamazione

In tema di **diffamazione** (art. 595 c.p.) l'attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro è sostituita dalla **multa da 3.000 a 10.000 euro**.

Come per la diffamazione a mezzo stampa e l'ingiuria, l'attribuzione di un fatto determinato costituisce un'aggravante, punita con la **multa fino a euro 15.000** (oggi tale fattispecie è sanzionata con la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2.065). Un'ulteriore aggravante si applica quando il fatto è commesso con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in atto pubblico o in via telematica.

Le misure a tutela della persona diffamata, introdotte dal Senato all'art. 3, sono state soppresse dalla Commissione Giustizia. La disposizione riconosceva alla persona offesa il diritto, strettamente inerente all'uso di Internet e degli archivi *on line* dei giornali cartacei, di ottenere l'eliminazione dai siti e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori e dei dati personali trattati in violazione di legge.

ARTICOLI 3 E 4 (MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE)

Querela temeraria

In particolare, l'**articolo 3** aggiunge un comma all'art. 427 c.p.p., relativo alla **condanna del querelante** alle spese e ai danni in caso di sentenza di non luogo a procedere perché

il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. La Commissione Giustizia, ripristinando la formulazione già approvata in prima lettura dalla Camera, ha disposto che il giudice possa irrogare al querelante una **sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria**, da versare alla cassa delle ammende. Il testo del Senato fa espresso richiamo alla temerarietà della querela e alla condanna – aggiuntiva rispetto a quanto già previsto – al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

Segreto professionale

L'**articolo 4** del provvedimento modifica l'art. 200 c.p.p., estendendo la disciplina del **segreto professionale** anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.

ARTICOLO 5 (MODIFICA AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE)

Azione risarcitoria temeraria

L'**articolo 5** modifica l'art. 96 del codice di procedura civile per introdurre una **responsabilità civile aggravata** a carico di **colui che promuove un'azione risarcitoria temeraria** per diffamazione a mezzo stampa. Con l'inserimento di un comma, la riforma prevede che in tutti i casi di diffamazione a mezzo stampa (incluse le testate giornalistiche *on line*), se risulta che il ricorrente ha agito per il risarcimento del danno con **malafede o colpa grave**, il giudice, nel rigettare la domanda di risarcimento, può condannare l'attore, oltre che al rimborso delle spese e al risarcimento a favore del convenuto stesso, anche al pagamento in favore di quest'ultimo di una somma determinata in via equitativa, tenendo anche conto in particolare dell'entità della domanda risarcitoria.

ARTICOLO 6 (MODIFICA AL CODICE CIVILE)

Introdotta dalla **Commissione Giustizia**, modificando l'art. 2751-*bis*⁴ del codice civile **riconosce la qualifica di “privilegio generale sui mobili” anche al credito vantato nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore dal direttore responsabile o dall'autore della pubblicazione che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione,**

⁴ Articolo 2751-*bis* codice civile, “Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane.”

hanno provveduto al pagamento in favore del danneggiato, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta.⁵

⁵ Si ricorda che l'art. 11 della legge sulla stampa stabilisce che, per i reati commessi col mezzo della stampa, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. Si tratta di una responsabilità per fatto altrui rispetto alla quale la Cassazione (Sez. III civile, sentenza 19-09-1995, n. 9892 S.E.P. c. Buscaglia e altri) ha affermato che il proprietario e l'editore, essendo responsabili civilmente per i danni conseguenti ai reati commessi col mezzo della stampa in solido con il direttore e l'autore dell'articolo, sono obbligati per l'intero nei confronti del danneggiato, ai sensi dell'art. 1292 c.c., ma con diritto di regresso nei rapporti interni con gli altri coobbligati secondo la gravità delle rispettive colpe e le conseguenze che ne sono derivate.